

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dr. Francesco Cerini - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" SIRACUSA/CATANIA DEL 18.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 29/TB del 22.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Siracusa Calcio S.r.l. di Siracusa.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.01.2018 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALL'AVV. GIANNI ANDREA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE DEL 02.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Sambanedettese S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO CALC. MAZZONI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LIVORNO DEL 26.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 92/DIV del 28.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Mazzoni Luca.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORIELLO GIUSEPPE SEGUIDO GARA PERUGIA/TERNANA DEL 26.11.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIEL ONESCU SEGUIDO GARA CATANZARO CALCIO/RACING FONDI DEL 03.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BISOLI PIER PAOLO SEGUIDO GARA PADOVA/REGGIANA DEL 9.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla Società Calcio Padova di Padova, ridetermina la sanzione infliggendo l'ammonizione unitamente all'ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio